



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 10/2025

All'udienza del 30 aprile 2025, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente (collegato da remoto)
Avv. Angela INGHILLERI, Componente supplente (collegato da remoto)
Avv. Raffaella VIGNOTTO, Componente supplente, relatore ed estensore (collegato da remoto)

il Tribunale Federale ha reso la presente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare R.G.P.F n. 15/2024 di cui all'atto di deferimento della Procura Federale 25 marzo 2025, in persona del Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico TOSI, trasmesso in data 26 marzo 2025, formulato a carico del tesserato VITRANO Maurizio, Presidente della Sezione TSN di Bagheria, per la violazione dell'art. 2 [*Principio di lealtà*] del Codice di Comportamento sportivo del C.O.N.I., dell'art. 5 [*Infrazioni*] comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., dell'art. 25 [*Presidente della Sezione*], dell'art. 27 [*Attribuzioni del Consiglio Direttivo*], dell'art. 39 [*Poligono, stand di tiro, campo di tiro, locale custodia armi/munizioni*] dello Statuto TSN di Bagheria, per aver posto in essere condotte e azioni in violazioni delle normative federali, con le aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) per *“aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole”*.

Quanto a *sanzioni*, con il deferimento la Procura Federale ha domandato la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno o la sanzione maggiore o minore secondo l'apprezzamento del Tribunale Federale.

FATTO

- Il presente procedimento ha avuto origine da una segnalazione, inviata in data 3 settembre 2024, dalla Segreteria Generale U.I.T.S., tra gli altri, alla Procura Federale UITTS con cui informava che era pervenuto via e-mail un esposto, con allegati un video e fotografie, a firma della sig.ra DE ANDRADE FREITAS Ellora Fiana, nei confronti del sig. VITRANO Maurizio, ex suo convivente e Presidente del TSN di Bagheria (PA), con cui chiedeva un provvedimento disciplinare nei suoi confronti per aver portato il figlio minore di un anno e quattro mesi all'interno dello stand di tiro e che lo stesso contestualmente subiva un incidente da una terza persona, la cui identità è rimasta ignota, con un'arma da sparo.
- Nel corso dell'istruttoria, la Procura Federale, come riportato nell'atto di deferimento, procedeva all'audizione della sig.ra DE ANDRADE FREITAS Ellora Fiana, in data 2 dicembre 2024, la quale dichiarava: *“ Circa i fatti descritti nell'esposto, posso dire che l'indagato rimane con nostro figlio il martedì, il giovedì e il sabato. Al martedì e al sabato, lui fa lezione di tiro ai ragazzi del TSN Bagheria. Quindi lui porta con sé ogni martedì e ogni sabato il bambino. Il giorno 23 luglio 2024,*



- *circa le 18.00, l'ho chiamato con video chiamata e l'ho visto con la testa insanguinata e sentivo il bambino piangere disperatamente come un pazzo. Piangeva molto.[...] L'indagato mi ha detto di venirlo a prendere [...] mi riferiva che il bambino non era accaduto nulla.[...].[...] Posso dire che nello stand erano in tre. Non so indicare con esattezza di quale stand si trattasse. Io sono andata a prendere le cose del bambino [...] Il responsabile dell'incidente aveva portato via mio figlio e il sig. Vitrano per portarli all'ospedale [...]. Il Sig. Vitrano mi ha riferito che il bambino era vicino a lui e camminava dietro la linea di tiro."*
- L'audizione del sig. VITRANO Maurizio non si svolgeva per volontà dello stesso che si avvaleva della facoltà di non rispondere.
- La Procura Federale sollecitava, al contempo, la Sezione del TSN di Bagheria, di cui il VITRANO è Presidente, per aver informazioni sull'identità del responsabile del sinistro: ma con esito negativo.
- All'esito delle indagini preliminari, la Procura Federale avanzava istanza di archiviazione il 14 marzo 2025 alla Procura Generale dello Sport: ma questa, in data 18 marzo 2025, non condivideva l'intendimento di archiviazione e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per il deferimento del tesserato per il fatto contestato.
- In data 25 marzo la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale il tesserato VITRANO Maurizio, Presidente della Sezione TSN di Bagheria, per aver posto in essere le condotte e azioni in violazioni delle normative federali di cui al capo di incolpazione qui sopra riportato.

Con decreto presidenziale del 26 marzo 2025, ex art. 34, lett. e), del Regolamento di Giustizia Sportiva UIITS, il Sig. VITRANO Maurizio veniva chiamato innanzi a questo Tribunale Federale per l'udienza del 29 aprile 2025 posticipata al 30 settembre 2025.

La Procura Federale ha previamente svolto le indagini istruttorie, riassunte nell'atto di deferimento, a seguito del quale il 26 marzo 2025 è stata fissata l'udienza del 29 aprile 2025 posticipata al 30 aprile 2025.

All'udienza del 30 aprile 2025, erano presenti, da remoto, il sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, l'Avv. Giuseppe La Barbera per il sig. VITRANO Maurizio.

Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi chiedeva l'accoglimento delle richieste riportate nell'atto di deferimento.

L'Avv. Giuseppe La Barbera chiedeva l'assoluzione del sig. VITRANO Maurizio per insufficienza di prove.

All'esito, il Tribunale Federale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo di questa decisione, qui sotto riportato, riservandosi il deposito della motivazione in giorni trenta.

DIRITTO

La questione di merito, oggetto del presente giudizio, consiste essenzialmente nell'accertamento della presenza del minore di età (inferiore ad anni due) all'interno del TSN di Bagheria, precisamente nello stand di tiro durante le esercitazioni, e l'omessa comunicazione da parte del VITRANO alla Procura Federale circa l'identità del terzo soggetto che con un'arma da sparo, all'interno dello stand di tiro, feriva lo stesso il 23 luglio 2024.



Le doglianze dell'esponente, sig.ra DE ANDRADE FREITAS Ellora Fiana, appaiono qui inadeguate a provare la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

Il Tribunale Federale rileva infatti che non è stata raggiunta la prova adeguata della commissione dei fatti di cui all'addebito. La sola deposizione della DE ANDRADE, già di suo numericamente dubitabile, è ulteriormente compromessa in punto di attendibilità dalle tensioni personali pregresse tra i due.

Si versa dunque in un caso di difetto della prova sulla sussistenza del fatto, il che esclude l'avvenuto e compiuto accertamento dell'illecito disciplinare ipotizzato a carico del VITRANO.

Vale rimarcare, a tali propositi, l'assenza di prove testimoniali di terze persone, e che la DE ANDRADE quale "persona informata dei fatti" non è indenne da conflitti di interesse personale con l'incolpato (cfr. R.G. T.F. n.2/2024).

In definitiva, la documentazione investigativa non offre un compendio di elementi tali da rendere l'evidenza del fatto per poter pervenire pienamente all'accertamento della responsabilità disciplinare del VITRANO per aver omesso di adottare misure appropriate e garantire il rispetto per l'integrità e la sicurezza dei tesserati e del figlio minore.

P.Q.M

Il Tribunale Federale proscioglie il sig. **VITRANO Maurizio** per insussistenza del fatto.

Dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione e alla Sezione TSN di Bagheria in persona del suo Presidente *pro tempore* e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, con immediata esecuzione.

Roma, 30 aprile /7 maggio 2025

Dott. Giuseppe SEVERINI
Presidente

Avv. Angela Inghilleri
Componente supplente

Avv. Raffaella VIGNOTTO
Componente supplente, relatore ed estensore